

## **Il Tribunale di Paola (CS), accerta il diritto al trasferimento di 2 docenti ai sensi del D.L.vo n. 165/2001 e del D.L.vo n. 297/1994.**

I Giudici del Lavoro del Tribunale di Paola (CS), con sentenze numero 330 del 20/05/2024 e numero 341 del 28/05/2024, accolgono i ricorsi proposti dai docenti rappresentati e difesi in giudizio dall'Avv. Vincenzo Maradei del foro di Castrovillari (CS), accertando e dichiarando il diritto di parte ricorrente al trasferimento interprovinciale domandato in via amministrativa e, per l'effetto, si ordina al Ministero resistente di adottare ogni provvedimento consequenziale al trasferimento dei ricorrenti nella provincia di Cosenza in ragione delle preferenze espresse alla luce dei posti vacanti e disponibili al momento della mobilità richiesta.

I docenti ricorrenti lamentavano l'illegittimità del diniego della domanda di trasferimento nella provincia di Cosenza avanzata in via amministrativa, attesa la disponibilità dei posti per le classi di concorso ove chiedevano il trasferimento nella provincia di Cosenza, invocavano la nullità della clausola convenzionale contenuta nel CCNI sulla mobilità, ovvero l'aliquota di posti riservata a immissioni in ruolo, per contrarietà a norme imperative contenute nel D.L.vo n. 165/2001 e nel D.L.vo n. 297/1994, pertanto agivano in giudizio per ottenere l'accertamento del diritto al trasferimento nella provincia di Cosenza nelle sedi indicate in domanda amministrativa di mobilità.

I giudici accolgono i ricorsi e ritengono fondate le ragioni di doglianza formulate dai docenti in quanto i contratti sulla mobilità limitano la disponibilità per i trasferimenti interprovinciali. Tale disciplina convenzionale contrasta palesemente con la norma di fonte legale contenuta nell'art. 470, comma 1 D.L.vo n. 297/1994 che si riporta: << *Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento*

*delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico.>>.*

Inoltre si riporta la sentenza 4166 del 09/05/2024 Consiglio di Stato per altro comparto della P.A., Impiego Pubblico – Funzioni Locali – Mobilità volontaria – Indizione nuovo concorso/selezione, la quale afferma che “il carattere privilegiato e prioritario che, ai fini dell’approvvigionamento di personale, viene assegnato alla procedura di mobilità rispetto alla procedura concorsuale”.

Fonte ARAN: [https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14807-2024-05-15-09-53-32.html?utm\\_source=newsletter&utm\\_medium=email&utm\\_campaign=AranSegnalazioni&utm\\_content=Informazioni](https://www.aranagenzia.it/documenti-di-interesse/sezione-giuridica/consiglio-di-stato/14807-2024-05-15-09-53-32.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=AranSegnalazioni&utm_content=Informazioni)

Il Tribunale di Paola, in funzione del giudice del lavoro, definitivamente pronunciando accoglie il ricorso e dichiara il diritto dei docenti al trasferimento interprovinciale nella provincia di Cosenza.